



# **COMUNE DI PONZANO VENETO**

*Provincia di Treviso*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 21.12.1993 e  
MODIFICATO con delibera di C.C. n. 41 del 27.09.2007,  
COME DA ALLEGATO AL PRESENTE ATTO)

## CAPO PRIMO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14/02/1963 n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, dalla legge 04/01/1990, n. 1, dalla legge regionale 27/11/1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 2

##### Autorizzazione amministrativa all'esercizio.

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione comunale.
2. E' fatto divieto di esercitare le attività in forma ambulante o di posteggio.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

#### ARTICOLO 3

##### Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali, le eventuali attrezzature e condizioni nella stessa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo articolo 26 purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore dell'azienda siano in

possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
  - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
  - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
  - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
  - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma terzo, della L. 443/85.
5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista, devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/90.

#### ARTICOLO 4

##### **Tipologia delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
  - a) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitate esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
  - b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
    - taglio di capelli;
    - esecuzione di acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione di parrucche;
    - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
  - c) **ESTETICA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 04/01/1990 n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici, definiti tale dalla L. 11/10/1986 n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27/11/1991, n. 29 e dalla L. 04/01/1990 n. 1.

#### ARTICOLO 5

##### **Attività svolte presso l'abitazione**

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbaino una idonea sala d'attesa

e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

## ARTICOLO 6 Attività didattiche

1. Le attività di cui al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - b) possesso del libretto sanitario degli stessi nonché degli allievi;
  - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - e) le prestazioni non devono comportare nessun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo amministrativo deve essere riconsegnato.

## ARTICOLO 7 Commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale, prevista dall'articolo 2/bis della L. 14/2/1963 N. 161, come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 ed integrata dall'art. 7 della legge regionale 27/11/1991 n. 29, è nominata dal Consiglio comunale e dura in carica cinque anni.
2. La Commissione consultiva è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta:
  - a) da tre artigiani rappresentanti della categoria artigianale;
  - b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  - c) dal responsabile del Settore Igiene Pubblica della U.L.S.S. o da altro medico del Settore o dei Distretti da lui delegati;
  - d) dal Comandante della Polizia Municipale;
  - e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui alla legge 1/90 e alla legge regionale 29/91, è integrata:
  - da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale;
4. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Consiglio comunale, qualora non pervenissero le designazioni dei rappresentanti di cui alla lett. a) e b) del comma 2<sup>o</sup> del presente articolo entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese artigiane della categoria oppure fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

## ARTICOLO 8 Compiti della Commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori;
  - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia di un laboratorio preesistente;
  - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
  - e) decadenza o revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
  - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni del contenuto dell'autorizzazione.
2. La Commissione dovrà essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissioni gli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio protocollo del Comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data di integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

## ARTICOLO 9

### Funzionamento della Commissione consultiva comunale

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessario la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Funge da segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso od assenza giustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Consiglio comunale, provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio vale la norma di cui al comma 4 dell'articolo 7.
4. L'avviso di convocazione della riunione della Commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal Sindaco o suo delegato a mezzo lettera raccomandata o notificata a ciascun componente la commissione almeno otto giorni prima della riunione.
5. E' facoltà della commissione adottare un regolamento interno di funzionamento.

## CAPO SECONDO

### NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 10  
**Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta resa legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
  - c) precisa ubicazione del locale ove intende esercitare l'attività;
  - d) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del direttore dell'azienda.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti:
  - a) i requisiti professionali di cui alla L. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
  - b) i requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci professionalmente partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

Sono inoltre richiesti:

- a) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornati della società o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del Registro;
- c) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere i locali stessi al richiedente nel caso che la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia il proprietario dell'immobile, dovrà dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo);
- d) certificato di agibilità dei locali.

ARTICOLO 11  
**Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al precedente articolo 7) e fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla destinazione d'uso dei locali in cui si intende svolgere l'attività, comunica al richiedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, l'esito dell'istanza.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
  - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
  - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
4. Nel caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Dovranno essere indicate tutte le prescrizioni che il Sindaco intenderà adottare per il rilascio dell'autorizzazione ed in particolare dovrà essere richiesto:
  - a) documentazione necessaria per il rilascio della certificazione di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni;
  - b) una copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore tecnico nel caso di società non iscrivibili all'albo imprese artigiane;

- c) il certificato di idoneità sanitaria dei locali e, per l'attività di estetista, anche quello relativo alle attrezzature di cui alla legge 04/01/1990, n. 1;
  - d) il versamento delle somme necessarie per l'emissione dell'autorizzazione in osservanza delle leggi in materia.
5. Qualora, quanto richiesto dal Sindaco, non venga ottemperato nel termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta d'ufficio. Il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato alla Commissione di cui al precedente articolo 7).
  6. Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco dà comunicazione ai seguenti uffici:
    - Commissione Provinciale per l'Artigianato;
    - Camera di Commercio;
    - Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.
    - Ufficio Tributi.

## ARTICOLO 12 Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo.
2. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

## ARTICOLO 13 Inizio dell'attività

1. Il titolare deve iniziare l'attività entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'esito positivo dell'istanza.
2. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio Comunale il certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Ditte per le imprese non artigiane.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione.
4. I termini previsti dal presente articolo e dal precedente articolo 11, potranno essere derogati dal Sindaco su motivata istanza della ditta.

## ARTICOLO 14 Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.
2. Il Sindaco prenderà atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalla vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieterà l'attuazione.

3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo quanto disposto ai commi precedenti.

## ARTICOLO 15 Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni e fino a novanta deve essere comunicata al Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 90 giorni può essere autorizzata dal Sindaco, nei seguenti casi:
  - a) per gravi indisponibilità fisiche;
  - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'U.L.S.S. competente.

In tutti gli altri casi la sospensione dell'attività superiore a 90 giorni può essere autorizzata dal Sindaco previo parere della Commissione consultiva comunale.

## ARTICOLO 16 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e chiesta l'autorizzazione. Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade il diritto di esercitare l'attività del dante causa.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'articolo 5 della legge 8.8.1985 n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di 5 anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto di ottenerla, se in possesso dei requisiti. Qualora non chiedi l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di 6 mesi decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
7. I termini previsti al 3°, 4° e 6° comma del presente articolo sono prorogabili dal Sindaco, su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all'interessato.

**ARTICOLO 17**  
**Trasferimento della sede**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.
2. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il Sindaco, sentita la Commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

**ARTICOLO 18**  
**Ricorsi**

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

**CAPO TERZO**

**NORME IGIENICO – SANITARIE**

**ARTICOLO 19**  
**Accertamenti igienico – sanitari**

2. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, spetta ai medici di igiene pubblica dei Distretti dell'U.L.S.S.;
3. I procedimenti tecnici usati in dette attività dovranno essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. Il loro accertamento è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza.

**ARTICOLO 20**  
**Requisiti igienici dei locali**

1. Le attività di cui all'art. 1 devono essere esercitate in locali appositi ed esclusivi separati da altre attività.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
  - a) avere l'altezza prescritta dalla norme e dai regolamenti urbanistici, comunque non inferiore al ml. 2.70;
  - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
  - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
  - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 05/03/1990, n. 46;
  - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2.00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
  - f) essere fornito di acqua corrente calda e fredda;

- g) essere dotato di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno con lavello con acqua corrente;
- h) essere dotato di idonei recipienti a perfetta tenuta per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

#### ARTICOLO 21

##### **Requisiti igienici delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati, di volta in volta per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiati, volta per volta, le coperture dei lettini da lavoro;
  - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pannelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni di soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità. Le lamette debbono essere a perdere.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata, a tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

#### ARTICOLO 22

##### **Norme igieniche per l'esercizio delle attività**

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso dei guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo";
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme dell'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopraindicati, devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

#### ARTICOLO 23

##### **Controlli sanitari del personale**

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dai medici di igiene pubblica dei Distretti dell'U.L.S.S. .
2. La visita dovrà essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.

3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

## CAPO QUARTO

### ORARI, TARIFFE E DISTANZE

#### ARTICOLO 24

##### Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell'orario.

#### ARTICOLO 25

##### Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

#### ARTICOLO 26

##### Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.



---

$$\frac{\text{Superficie in mq.}}{\text{n. residenti} \cdot \text{n. addetti}} = \text{distanza minima}$$
$$\frac{\text{n. residenti per addetto}}{\text{n. esercizi in attività}}$$

2. Per superficie di zona si intende l'area della specifica parte abitata del territorio comunale, con esclusione della superficie occupata da spazi pubblici a parco, gioco e sport, cimiteri, residenze rade e frammiste a

prati, orti frutteti, impianti produttivi ed altre attrezzature a tipologia industriale, terreni messi a coltura, lotti ineditati, incolti, boschi, cave e simili.

3. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di :
  - un addetto ogni 1500 residenti per l'attività di barbiere;
  - un addetto ogni 750 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
  - un addetto ogni 1000 residenti per l'attività di estetista.
4. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
5. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade, anche se gli esercizi si trovano in zone diverse da quella per la quale si è calcolata la distanza con le modalità di cui al primo comma.
6. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni sia al trasferimento in altri locali.
7. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" (case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, ecc.) quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
8. La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata dalla commissione consultiva comunale e deliberata dalla Giunta comunale entro il 31/03 di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31/03 si applicano le distanze minime stabilite per l'anno precedente.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli esercizi sono obbligati a comunicare il numero degli addetti distinto secondo le categorie di cui al precedente comma 4 e per ogni tipologia conseguita.

## **CAPO QUINTO**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

#### **ARTICOLO 27**

##### **Controlli**

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

#### **ARTICOLO 28**

##### **Sanzioni**

1. Nei confronti dei chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere senza i requisiti professionali di cui alla legge 1142/1970 è inflitta dall'autorità comunale la sanzione amministrativa di lire un milione, con le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita le attività di barbiere o parrucchiere senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa di lire un milione.
3. Nei confronti di chi trasgredisce alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazioni alle norme previste dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, è inflitta dall'autorità comunale, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. In caso di recidiva il Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7, può disporre la sospensione dell'attività fino ad un massimo di quindici giorni.
4. Per quanto riguarda l'attività abusiva di estetista le sanzioni sono quelle stabilite dall'art. 12 della legge 1/1990.

#### ARTICOLO 29 **Attività abusive**

1. Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

#### ARTICOLO 30 **Sospensione e decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale per le attività previste dal presente regolamento può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. La decadenza dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima è dichiarata decaduta qualora il titolare:
  - a) non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art. 11;
  - b) non dia inizio all'attività per un periodo superiore ai 30 giorni senza preventiva comunicazione al Sindaco;
  - c) abbia sospeso l'attività per un periodo superiore ai trenta giorni senza preventiva comunicazione al Sindaco
3. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare.
4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

#### ARTICOLO 31 **Provvedimenti d'urgenza**

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente articolo 28, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 38, L. 08/06/90 n. 142 quali:

- la chiusura dell'esercizio;
- la sospensione dell'autorizzazione;
- l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
- l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
- qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## CAPO SESTO

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ARTICOLO 32

##### Conversione delle vecchie autorizzazioni

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla legge 14/02/1963 n. 162 e dal presente regolamento devono presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dall'art.4.
2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell' art. 1 della L.14 febbraio 1963 , n. 161 come sostituito dall' art. 1 della L.23 dicembre 1970 , n. 1142 , con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali , devono presentare , entro dodici mesi dall' entrata in vigore del presente regolamento , apposita istanza di conversazione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall' art 1 della L. 4 gennaio 1990 , n. 1.
3. Coloro i quali non provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività.
4. Le conversazioni sono concesse in deroga a quanto previsto dagli artt. 20 e 26 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 20 non è consentita in caso di successivo subingresso.
5. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al primo comma a condizione che :
  - a) sia dimostrato con idonea documentazione la relativa qualifica professionale;
  - b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
6. Alle stesse condizioni, i titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e per donna, anche per effetto di conversione ai sensi del primo comma , possono ottenere l' autorizzazione per l'esercizio dell' attività di barbiere .
7. L' assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco , sentita la commissione consultiva comunale e per l'esame dell' attività di estetista il parere della Commissione Provinciale per l' Artigianato , ai sensi dell' art . 8 della L.R.29/91 .

#### ARTICOLO 33

##### Abrogazione norme precedenti

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e , in modo particolare , quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.01.1974 .

#### ARTICOLO 34

##### Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che l'organo di controllo regionale ne abbia preso atto , previo parere della commissione provinciale per l' artigianato di cui all' art. 9 della legge 8 agosto 1985 , n. 443 , e dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

## MODIFICHE

### APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 41 DEL 27.09.2007

- 1) a' sensi della legge 17.8.2005, n.174 il regolamento è da intendersi per "la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista";
- 2) devono intendersi abrogate le disposizioni del regolamento relative:
  - 2.1 al rispetto di distanze da rispettare tra le attività disciplinate dal regolamento;
  - 2.2 all'assoggettamento ad autorizzazione comunale l'esercizio delle attività medesime.

È pertanto consentita l'attivazione mediante presentazione di dichiarazione di inizio attività a' sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, che sarà.

  - immediatamente efficace, in applicazione dell'art. 29, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'ULSS;
  - oppure efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- 3) devono intendersi abrogate le disposizioni relative all'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche previste in particolare all'articolo che disciplina la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione (ora dichiarazione di inizio attività) e all'articolo che detta disposizioni sui "controlli sanitari del personale".

Resta invece in vigore la disposizione che prevede che "il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS";
- 4) di prendere atto che per l'abolizione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale provvederà d'ufficio il Sindaco ad adeguare l'ordinanza attualmente in vigore, senza l'obbligo di sentire le categorie interessate, trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge.